

Tariffe dei Servizi Scolastici

ASILI NIDO ESTIVO

Anno 2009

(Unità operativa: ENTRATE)

Servizio disponibile per gli iscritti al servizio Asilo nido Anno scolastico 2008 - 2009

AGEVOLAZIONI

- Le tariffe agevolate, determinate su fasce di I.S.E.E. sono applicabili soltanto alle famiglie residenti, in regola con i pagamenti dei servizi scolastici relativi agli anni precedenti.

ESENZIONI

1. E' prevista l'esenzione totale dal pagamento della retta, agli utenti, facenti parte di nuclei familiari che presentino entrambe le situazioni:

- Il cui indicatore della situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) è inferiore a 3.001,00 euro;
- Che presentino relazione del Servizio Sociale Professionale, attestante la precaria situazione economica, con validità per l'anno scolastico in corso.

2. Di esentare anche dal pagamento della retta, i minori affidati a nuclei familiari residenti nella Città di Chieri, che presentino relazione del Servizio Sociale Professionale, attestante la precaria situazione economica, con validità per l'anno scolastico in corso.

SCONTI

- *SONO APPLICATI SOLO AI RESIDENTI;*
- *SONO APPLICATI INDISTINTAMENTE A TUTTE LE FAMIGLIE, SENZA LIMITI DI REDDITO;*
- *PERCENTUALI DI RIDUZIONE* (in caso di più figli della stessa famiglia, frequentanti i servizi di Asilo Nido, Asilo nido estivo e/o mense scolastiche, viene effettuata sulla retta di minor costo):
 - secondo figlio 30%
 - terzo figlio e oltre 60%

RIDUZIONI

1. MINORI DOMICILIATI PRESSO COMUNITA' CITTADINE:

- Residenti: FASCIA ISEE da 8.001,00 a 8.500,99 euro;
- Non Residenti: FASCIA ISEE da 16.001,00 a 16.500,99 euro.

2. MINORI AFFIDATI A FAMIGLIE RESIDENTI:

- FASCIA ISEE 8.001,00 a 8.500,99 euro.

3. PER GLI UTENTI CHE PRESENTANO ENTRAMBE LE SEGUENTI SITUAZIONI:

1. il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) è inferiore a 19.501,00;
2. è intervenuta una variazione nella situazione lavorativa di almeno un percettore di reddito del nucleo familiare successivamente al periodo di riferimento reddituale dell'attestazione ISEE;

nel seguente modo:

- a. Nuovi Disoccupati
 - Primo figlio 50%
 - Secondo figlio 60%
 - Terzo figlio 80%
- b. Nuovi Lavoratori in Cassa Integrazione guadagni o in mobilità
 - Primo figlio 30%
 - Secondo figlio 50%
 - Terzo figlio e altri 60%

SANZIONI

Per i pagamenti, effettuati oltre 15 giorni dalla data di scadenza, saranno applicati gli interessi per ritardato pagamento, calcolati per ogni giorno di ritardo pari a $1/365$ (uno/trecentosessantacinquesimo) del tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 (tre virgola cinque) punti percentuali, oltre la maggiorazione a titolo di penale per il risarcimento delle spese amministrative sostenute per il controllo.